



## Segreteria Generale

Ai Sigg. Dirigenti

All'U.r.p.

Loro Sedi

e c.a.

Al Direttore Generale

Sede

**Oggetto:** accesso consiglieri comunali e accesso civico generalizzato differito a seguito dell'aggiudicazione della gara

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la deliberazione 5 aprile 2017, n. 317, fornisce importanti precisazioni sull'applicazione delle regole che disciplinano il diritto di accesso agli atti relativi alle acquisizioni di lavori, beni e servizi, disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che di seguito si riporta:

*“Art. 53. (Accesso agli atti e riservatezza)*

*1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.*

*2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:*

*a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;*

*b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito*

*l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;*

*c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;*

*d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.*

*3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.*

*4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.*

*5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:*

*a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;*

*b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;*

*c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;*

*d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.*

*6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.".*

L'ANAC, con la predetta deliberazione, precisa che il diritto di accesso disciplinato dall'articolo 53 deve considerarsi come speciale rispetto all'omologo diritto, con carattere generale, della legge 241/1990.

Tale rapporto di specialità sussiste anche nei riguardi dell'accesso richiesto dai consiglieri comunali, ai quali, in ragione della tutela del regolare esercizio dell'azione amministrativa e della tutela del principio di segretezza delle offerte, che tutela il principio di libera concorrenza nel mercato delle gare pubbliche, non può essere opposto un diniego, ma può essere fatto valere il limite del differimento.

L'ANAC, inoltre, prende in esame anche le implicazioni derivanti dalla disciplina dell'accesso civico generalizzato: anche tale diritto, pur riconoscendo a chiunque il diritto di chiedere l'ostensione di dati, documenti e informazioni in possesso della pubblica

amministrazione, prevede ipotesi di esclusione nei casi di divieto di accesso stabiliti da leggi.

L'articolo 53 del Codice disciplina tali limiti e condizioni, disponendo non un'esclusione assoluta, ma solo il differimento.

Alla luce di tale disciplina, l'ANAC ritiene che, prima dell'aggiudicazione, il diritto di accesso civico generalizzato può essere legittimamente escluso in ragione dei divieti previsti dal citato articolo 53, mentre, successivamente all'aggiudicazione della gara, il diritto di accesso deve essere consentito a chiunque, ancorché nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013 e, tra questi, ricorda la tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica di cui al comma 2, lett. c), dell'articolo 5-bis.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cagliari, 08.05.2017

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Segretario Generale

Dr. Giovanni Mario Basolu